

COMUNE DI ONIFAI

Provincia di Nuoro



REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT)

**Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con delibera
n. _____ del ____/____/____**

ART.	INDICE
1	Istituzione del Registro comunale delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) - testamento biologico.
2	Finalità del registro
3	Definizioni
4	Dichiarazione anticipata di trattamento sanitario - DAT e nomina del fiduciario
5	Caratteristiche del Registro
6	Modalità di deposito e di iscrizione della Dichiarazione anticipata di trattamento sanitario - DAT.
7	Modifica o revoca delle disposizioni anticipate di trattamento
8	Accessibilità delle informazioni contenute nel "registro"
9	Attività di pubblicizzazione e informazione
10	Abrogazione di norme
11	Rinvio
12	Entrata vigore

ART. 1 - Istituzione del Registro comunale delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) –

1. Il Comune di Onifai per promuovere la piena dignità e il rispetto delle persone, anche nella fase terminale della vita umana, istituisce presso l'Ufficio di Stato Civile il Registro comunale delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT),

Art. 2 - Finalità del registro

1. Il Registro è riservato ai cittadini residenti nel Comune ed ha come finalità di consentire l'iscrizione nominativa, mediante autodichiarazione, di tutti i cittadini che hanno redatto e depositato presso un notaio o presso questo ufficio di stato civile una dichiarazione anticipata di trattamento con indicazione del fiduciario/fiduciario supplente, con lo scopo di fornire informazioni alle persone autorizzate circa l'esistenza di una DAT, la data di compilazione e il soggetto presso il quale tale documento è depositato.
2. Il venir meno della situazione di residenza non comporta la cancellazione dal registro ma non consente l'eventuale aggiornamento delle dichiarazioni depositate.

ART. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente disciplinare si intende:
 - *Dichiarazione anticipata di trattamento sanitario - DAT:* la dichiarazione, prevista nella legge 22 dicembre 2017, n. 219: "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento" secondo cui: "ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Indica altresì una persona di sua fiducia, di seguito denominata «fiduciario», che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie."
 - *Dichiarante:* colui che sottoscrive la DAT e la connessa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, necessaria per l'iscrizione nel Registro;
 - *Fiduciario:* la persona che assume il ruolo di garante della fedele esecuzione della volontà del dichiarante qualora egli si trovasse nell'incapacità di esprimere consapevolmente tale volontà, relativamente ai trattamenti proposti;
 - *Registro delle DAT:* il registro contenente la registrazione cronologica delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà resa dal dichiarante relativa alle proprie DAT.

ART. 4 – Dichiarazione anticipata di trattamento sanitario - DAT e nomina del fiduciario

1. Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile, che provvede all'annotazione nell'apposito registro.
2. Le DAT sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.

3. Con le medesime forme esse sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento.
4. Il Comune di Onifai non fornisce indicazioni sulle disposizioni che devono essere contenute nella Dichiarazione anticipata di trattamento sanitario - DAT e non assume in alcun caso la funzione di fiduciario.
5. La persona che lo redige nomina un fiduciario che diviene, nel caso in cui la persona diventi incapace di comunicare consapevolmente con i medici, il soggetto chiamato a dare fedele esecuzione alla volontà della stessa per ciò che concerne le decisioni riguardanti i trattamenti sanitari da eseguire.
6. Il testatore può nominare un fiduciario supplente con il compito di assolvere alle funzioni del fiduciario, qualora quest'ultimo si trovi nell'impossibilità di provvedere.

ART. 5 – Caratteristiche del Registro

1. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale viene dato atto di aver compilato e sottoscritto una dichiarazione anticipata di trattamento avrà un numero progressivo e verrà annotata sul Registro.
2. Il Registro deve riportare il numero progressivo delle dichiarazioni presentate al Comune di avvenuta predisposizione del testamento biologico e l'elenco dei soggetti dichiaranti e dei fiduciari.
3. Il Dichiarante deve rendere dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 nella quale dà atto di aver compilato, sottoscritto e depositato la dichiarazione anticipata di trattamento e l'indicazione dei fiduciari. Le DAT saranno chiuse in apposito plico e sigillate e conservate in luogo e con modalità che diano la massima sicurezza rispetto a violazioni della riservatezza delle stesse.
4. La dichiarazione sostitutiva deve essere resa alla presenza del funzionario comunale competente a ricevere la documentazione. Il modulo di dichiarazione contiene anche l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*) ed il contenuto dell'articolo 7 dello stesso decreto.
5. Tale dichiarazione viene allegata al Registro di cui al presente Regolamento. Nella dichiarazione vanno anche indicati soggetti autorizzati ad accedere al registro ed alla documentazione eventualmente allegata.
6. L'ufficiale dello stato civile non potrà né leggere né disigillare i plichi a lui consegnati o presso di lui depositati. Il funzionario accettante non conosce il contenuto della disposizione anticipata di trattamento che è un atto strettamente personale e non risponde pertanto dei contenuti della disposizione stessa.
7. Sono accettate e annotate solo le DAT rese da cittadini che risultino residenti nel Comune di Onifai all'atto della richiesta. Il trasferimento della residenza in altro Comune o all'estero non comporta la cancellazione dal Registro.
8. La dichiarazione può essere consegnata all'ufficio di stato civile direttamente dal cittadino che le ha sottoscritte oppure essere trasmessa direttamente dal notaio che ha rogato la Dichiarazione anticipata di trattamento sanitario – DAT.
9. Il deposito della DAT deve essere accompagnato da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatto sul modello predisposto dall'Ufficio di stato civile, che permetta, senza dover consultare la DAT l'individuazione del depositante e del fiduciario.
10. L'ufficiale di stato civile incaricato della tenuta e dell'aggiornamento del registro rilascerà ai soggetti di cui sopra una attestazione riportante il numero progressivo di registrazione attribuito alla dichiarazione.
11. Attraverso successiva dichiarazione, da rendersi con le medesime modalità, sarà in ogni momento possibile modificare o revocare la dichiarazione.

ART. 6 – Modalità di deposito e di iscrizione della Dichiarazione anticipata di trattamento sanitario –DAT

1. La presentazione della dichiarazione deve essere effettuata personalmente dal dichiarante. La persona interessata previa fissazione di appuntamento anche telefonico con l'ufficiale dello stato civile si presenta al responsabile dell'ufficio accompagnato dal fiduciario e dall'eventuale sostituto, se nominato, muniti di documento di identità in corso di validità.
2. La disposizione anticipata di trattamento va consegnata in busta chiusa.
3. Nella busta vanno inserite anche le copie fotostatiche dei documenti di identità dello stesso dichiarante e del fiduciario, nonché del fiduciario supplente, se nominato.
4. La busta viene sigillata e numerata con lo stesso numero di iscrizione sul Registro delle disposizioni anticipate di trattamento.
5. Il dichiarante compila e sottoscrive, davanti al funzionario incaricato la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dalla quale risulta l'espressa volontà di aver consegnato le proprie disposizioni anticipate di trattamento.
6. Il fiduciario e l'eventuale sostituto compilano e sottoscrivono, davanti al funzionario incaricato, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente la volontà di essere stato nominato fiduciario del dichiarante per la disposizione anticipata di trattamento.
7. Alla dichiarazione viene assegnato lo stesso numero attribuito alla busta chiusa e, ai fini della loro conservazione e archiviazione, sono inserite in un fascicolo unitamente alla busta chiusa contenente la disposizione anticipata di trattamento.
8. Il Registro riporta il numero progressivo assegnato alla dichiarazione, il nome e indirizzo del notaio rogante, se presente, quello del fiduciario e dell'eventuale sostituto del fiduciario, la data della dichiarazione, la data di registrazione, l'elenco dei soggetti che possono ottenere informazioni in merito a quanto registrato.
9. Qualora la Dichiarazione anticipata di trattamento sanitario DAT sia redatto da un notaio, il Comune di Onifai si impegna a ricevere e annotare nel registro le dichiarazioni trasmesse direttamente dal rogante.

ART. 7 - Modifica e revoca della disposizione anticipata di trattamento

1. Attraverso successiva dichiarazione, da rendersi secondo le modalità riportate negli articoli precedenti, sarà in ogni momento possibile modificare o revocare le precedenti volontà.

ART. 8 - Accessibilità delle informazioni contenute nel “registro”

1. Il registro non è pubblico.
2. Possono prendere visione delle informazioni contenute nel registro, il dichiarante, e se indicati dal dichiarante nell'atto dichiarazione sostitutiva di atto notorio, il medico di famiglia e i sanitari che avranno in cura il dichiarante, il fiduciario e il supplente del fiduciario, se nominati, il notaio che ha redatto l'atto, gli eredi del dichiarante, se espressamente individuati.
3. Il Funzionario responsabile dell'Ufficio / Unità Operativa Comunale consentirà l'accesso alle informazioni contenute nel “Registro” ed alla documentazione collegata, dietro presentazione di richiesta scritta motivata inoltrata dagli interessati legittimati in sede di presentazione della dichiarazione, per i fini consentiti dalla

legge e dalla normativa comunale nonché nel rispetto della legislazione vigente in tema di diritto di accesso e di protezione dei dati personali.

4. Il richiedente / interessato legittimato ricevente la documentazione provvederà a rilasciare opportuna ricevuta degli atti acquisiti.

ART. 9 - Attività di pubblicizzazione ed informazione

1. L'Amministrazione comunale si attiva affinché le disposizioni del presente Regolamento siano pubblicizzate in tutto il territorio comunale, nelle forme ritenute più opportune.

Articolo 10 - Abrogazione di norme

1. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle del presente regolamento.

Articolo 11 - Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia.

Articolo 12 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione. Il presente regolamento è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito internet del comune, unitamente alla modulistica.